

**APPENDICE CONTRATTUALE**

**Sito VA-0539 Casorate Sempione**

**TRA**

Il **Comune di Casorate Sempione** (VA), con sede in Via De Amicis, 7, C.F. 003417101270 rappresentato dal' arch. Elena Gadda in qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici, nata a Busto Arsizio il 16/09/1970 e domiciliata per la carica presso il Comune di Casorate Sempione (MI) la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo (nel seguito "Locatrice") da una parte;

**E**

la **VODAFONE OMNITEL N.V.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionesonovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto dall'ing. **Fabio Benussi**, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel N.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 19/10/2011, repertorio n. 14940 raccolta n. 10671, (nel seguito "Conduttrice") - dall'altra parte -

in seguito "le Parti" quando indicate congiuntamente;

**PREMESSO**

a) Che Vodafone Omnitel N.V. ed il Comune di Casorate Sempione hanno stipulato, sottoscritto e registrato, un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo decorso il giorno 30/07/1999, registrato presso l'ufficio delle entrate di Gallarate (VA) il 06/08/1999 al n. 4621 serie 3, avente per oggetto la locazione di porzione di torre dell'acquedotto, sita nel Comune di Casorate Sempione (VA) Via Marconi, catastalmente censito al CT Foglio 6 Mapp. 490.

b) che e' intenzione della Vodafone Omnitel N.V ospitare sulla propria struttura un altro gestore del pubblico servizio di telefonia

**Tutto ciò premesso, fra le Parti, si conviene e stipula quanto segue:**

di modificare l'art.3 del contratto di locazione di cui al punto a) che sarà da intendersi annullato e sostituito con quello del seguente tenore :

### Art. 3 – CANONE

Il canone di locazione è concordato e stabilito in Euro 11.794,14 (undicimilasettecentonovantaquattro/14); tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in una unica rata annuale anticipata.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario della Locatrice IBAN : IT15K032045010000000000400.

Qualora sull'area locata da Vodafone dovesse trovare ospitalità un altro gestore di telefonia mobile, le Parti concordano che, a fronte dell'aumento dello spazio locato come evidenziato negli allegati grafici o nella diversa misura che verterà concordata tra le Parti, l'ammontare del canone annuo sarà maggiorato di € 3.246,57 (tremiladuecentoquarantasei//57) annui comprensivo delle spese generali annue riconosciute dalla Condittrice alla Locatrice.

Detto importo sarà versato a far data dall'inizio lavori da parte del diverso gestore, evento che sarà comunicato dalla Condittrice al Locatore a mezzo lettera raccomandata A.R..

Nel primo anno di applicazione, di predetta integrazione, l'eventuale differenza tra il canone così aggiornato e l'importo eventualmente già versato, sarà corrisposto entro un mese dalla data di decorrenza del nuovo canone.

In ogni caso, resteranno invariate tutte le restanti disposizioni previste dal presente articolo che, quindi, continueranno a trovare applicazione.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. la presente appendice contrattuale ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione ;

5. Le restanti parti del contratto di locazione di cui in epigrafe, non espressamente modificate e/o integrate dalle Parti con la presente, si considerano valide ed efficaci a tutti gli effetti e condizioni.

6. La presente scrittura privata sarà registrata a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, lì.....

\_\_\_\_\_  
Locatrice

\_\_\_\_\_  
Condittrice